

***Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia
Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati***

* * *

**Relazione tecnica istruttoria
ai sensi dell'art. 252 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
redatta secondo le indicazioni della Delibera n. 181/2022 del Consiglio SNPA,
relativa al documento**

Cereal Docks Marghera Srl

Istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR 120/2017, nonché nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. per la realizzazione di sei nuovi silos per il contenimento delle materie prime

* * *

Sito di Interesse Nazionale Venezia (Porto Marghera)

1 PREMESSA

La presente relazione tecnica, richiesta dalla DG-USSRI del MASE con nota prot. 130102 del 07/08/2023, acquisita in pari data da ISPRA con prot. 43860, è relativa al documento *“Istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all’art. 242-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell’art. 25 del DPR 120/2017, nonché nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, per l’autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. per la realizzazione di sei nuovi silos per il contenimento delle materie prime”* redatto da Cereal Docks Marghera srl proprietaria dello stabilimento sito in Via Banchina Molini 30, Venezia.

La documentazione esaminata è stata consultata da questo Istituto tramite password e link di accesso al sito web dell’Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS) https://drive.port.venice.it/d/s/smFBg4CKEfz9bPGB3vD3ufbk5neHGe1x/nbmsNr0vEmm5CsfJa04aR_C_lzShjjHkN-7rZgPsB3Sgo messo a disposizione dal MASE con la richiamata nota.

La richiesta del MASE fa seguito alla comunicazione di AdSPMAS del 18/07/2023 (agli atti MASE prot. 117333 di pari data) di prosecuzione della CdS convocata con propria nota prot. 5666 del 20/03/2023 per l’autorizzazione del citato progetto edilizio/infrastrutturale ex art. 5 comma 5bis L. n. 84/1994 e s.m.i. (istanza dell’Arch. A. Lotto per conto di Cereal Docks Marghera srl con prot. AdSPMAS 5364/2023). In detta nota AdSPMAS, in applicazione al DM 45/2023, artt. 8 e 9, ha chiesto a codesto Dicastero la valutazione delle interferenze nei SIN per interventi e opere che comporteranno scavi e occupazione permanente di suolo.

La documentazione esaminata è composta da:

- istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all’art. 242-ter, comma 2 del d.lgs. 152/2006, nel caso di interventi ed opere di cui all’art. 242-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo, anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo, redatta secondo la modulistica prevista dal Decreto Direttoriale DG RIA 46/2021 e corredata dalla “Relazione su opere da realizzare” (Allegato 1.3) emessa il 10/07/2023 che riassume la “Relazione Tecnica descrittiva della modifica non sostanziale in progetto” (aprile 2023) in relazione all’AIA rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia con Det. N. 3044/2021;
- istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all’art. 242-ter, comma 3 del d.lgs. 152/2006, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell’art. 25 del DPR 120/2017, nonché nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, per il progetto di realizzazione di sei nuovi silos per il contenimento delle materie prime, redatta secondo la modulistica prevista dal Decreto Direttoriale DG RIA 113/2021 e corredata dalla “Relazione su opere da realizzare” (Allegato 1.4) emessa il 10/07/2023 che riassume la “Relazione Tecnica descrittiva della modifica non sostanziale in progetto” (aprile 2023) in relazione all’AIA rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia con Det. N. 3044/2021;
- Nota Cereal Docks Marghera srl prot. 13/07/2023 “Integrazione per Comunicazione Modifica Non Sostanziale dell’AIA” e relativi allegati;

- Piano della Caratterizzazione ai sensi del DM 471/99 e relativi allegati a firma dell'Arch. D. Zacchei e Dott. Geol. C. Fornaro;
- Caratterizzazione del sottosuolo ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV a firma del Dott. Geol. C. Fornaro;
- Nota Arpa Veneto prot. 44105 del 06/04/2009 di Validazione del Piano di Caratterizzazione con prescrizioni;
- Istanza presentata al SUAP del Comune di Venezia dall'Arch. A. Lotto per conto di Cereal Docks Marghera srl in data 15/03/2023 corredata dai relativi allegati e planimetrie per il progetto: Richiesta di autorizzazione per l'esecuzione di un intervento edilizio ai sensi del comma 5bis, art. 5, Legge 28 gennaio 1994, n. 84; Intervento di edilizia produttiva in deroga alla strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 3, Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 55; Richiesta di permesso di costruire ai sensi dei punti e.1), e.7), lettera e), comma 1, art. 3 DPR 6 giugno 2001, n. 380; Opere di nuova realizzazione di nuovi Silos per il contenimento delle materie prime in arrivo presso lo stabilimento industriale Cereal Docks Marghera srl.

L'istruttoria della documentazione in oggetto è stata oggetto di confronto come SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) con ARPAV, Area tecnica e gestionale, U.O. Bonifiche dei siti contaminati che provvederà, in relazione alle proprie competenze e specificità, a trasmettere apposito contributo da intendersi complementare a quello espresso.

2 DESCRIZIONE

L'istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 3 del d.lgs. 152/2006 in esame e l'allegata "Relazione su opere da realizzare", corredata dalla "Relazione Tecnica descrittiva della modifica non sostanziale in progetto" redatta al fine di descrivere la modifica progettata all'installazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi, descrivono gli interventi da realizzarsi presso lo stabilimento della Cereal Docks Marghera srl sito in Via Banchina Molini 30 per realizzazione delle seguenti aree di stoccaggio:

- n. 6 nuovi serbatoi di stoccaggio oli vegetali e relative opere di fondazione, a seguito di demolizione di n. 6+5 serbatoi oli preesistenti (area in viola nella Figura 1); per la realizzazione di tali serbatoi la Ditta ha già presentato al SUAP richiesta di permesso di costruire (codice pratica 04040800270- 10032022-1146 prot. N. REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0108888 del 10/03/2022);
- n. 6 nuovi silos per lo stoccaggio delle materie prime in arrivo (semi) e relative opere di fondazione, in adiacenza ai silos Farine esistenti (area in rosso nella Figura 1); per la realizzazione di tali silos la Ditta ha già presentato al SUAP richiesta di permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico generale comunale (codice pratica 04040800270- 15032023-1536 prot. REP_PROV_VE/VESUPRO/0131479 del 16/03/2023).




Figura 1: Individuazione aree opere in progetto - Fonte: documentazione in esame

La platea di fondazione del nuovo gruppo serbatoi/intercelle sarà realizzata sul sedime della struttura in demolizione. Di altezza pari a circa 1,50 metri, detta platea sarà in parte interrata (per l'altezza di 1 metro), in parte fuori terra (per l'altezza di 0,50 metri); la stessa poggerà su una maglia di pali di fondazione di tipo F.D.P. (Full Displacement Pile), la cui caratteristica fondamentale è il mancato asporto di terra nella creazione del foro entro il quale sarà posizionata l'armatura metallica, successivamente coperta con getto di calcestruzzo. L'altezza complessiva dei pali di fondazione sarà di circa 15,00 m.

I n. 6 nuovi silos per lo stoccaggio delle materie prime saranno realizzati su una superficie attualmente ineditata. Per quanto riguarda le opere di fondazione, la platea in calcestruzzo armato di spessore pari a 150 cm (interrata per un'altezza di 100 cm, fuori terra per la restante altezza di 50 cm) sarà posizionata su una maglia di pali di fondazione di tipo F.D.P. (Full Displacement Pile), di diametro pari a 72 cm, la cui caratteristica fondamentale è il mancato asporto di terra nella creazione del foro entro il quale sarà posizionata l'armatura metallica, successivamente coperta con calcestruzzo. L'altezza complessiva dei pali di fondazione sarà di circa 35,75 m.

Per quanto riportato nel documento "Caratterizzazione del sottosuolo", nell'area dello stabilimento si riscontra la presenza di due livelli di acquiferi separati da uno strato argilloso più o meno sovraconsolidato (cd caranto) ossia un acquifero superficiale di scarso valore economico alloggiato nel materiale di riporto con soggiacenza 1,4-2,0 m da p.c. e un acquifero primario in pressione alloggiato in un modesto livello sabbioso (da -5/-6 a -9/-11 m da p.c.) confinato tra l'argilla sovraconsolidata (cd caranto) e uno strato argilloso normalmente consolidato (livello impermeabile inferiore). Oltre i 13/15 m da p.c. si trovano delle sabbie fini e medie con intercalazioni limo-argillose che sono sede di un ulteriore acquifero (secondo acquifero).

Con l'istanza in esame il Proponente chiede, ai sensi dell'art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, l'avvio del procedimento di valutazione per la realizzazione di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR 120/2017, al fine di valutare che le attività di scavo siano effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza,

bonifica e ripristino necessarie ai sensi del titolo V, della parte quarta e della parte sesta del D.Lgs. 152/2006, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori (art. 25, comma 1, lett. b), del DPR 120/2017), precisando che il terreno di scavo sarà interamente gestito come rifiuto, pertanto, non è prevista l'attivazione delle procedure di cui al DPR 120/2017.

Nell'istanza presentata il Proponente richiama i principali documenti e atti riferibili all'iter di caratterizzazione, analisi di rischio e bonifica del sito, tra i quali il Decreto Direttoriale MATTM prot. 5336/TRI del 29/10/2013. Con tale atto, per quanto ai risultati della caratterizzazione, si rimanda alle prescrizioni formulate da ARPAV con nota prot. 44105 del 06/04/2009, mentre si ritiene approvabile l'AdR presentata per la quale risulta assenza di rischio e/o pericolo per tutti i recettori umani e ambientali presenti nel sito sul presupposto che siano attivi idonei sistemi di interruzione del flusso delle acque di falda contaminate verso il recettore "laguna di Venezia". Di fatto il Modello Concettuale Definitivo (MCD) contenuto nell'AdR approvata, riferita allo stato futuro ossia al completamento degli interventi di marginamento, prevedeva un modello concettuale la cui unica sorgente di contaminazione è costituita dalle acque sotterranee (acque di impregnazione del riporto e prima falda) e il cui unico recettore è costituito dai lavoratori presenti in sito per esposizione all'inhalazione da acque di falda come unica via di potenziale propagazione della contaminazione. Con il richiamato atto di approvazione viene prescritto all'Azienda di presentare il progetto di bonifica dell'intera area basato o sulla realizzazione di una conterminazione dell'area mediante marginamento e retromarginamento o sulla condivisione finanziaria dell'intervento in corso di realizzazione da parte del Magistrato alle Acque di Venezia-MAV (marginamento e drenaggio delle acque di falda e loro conferimento nel trattamento finale Impianti del Progetto Integrato Fusina-PIF). In data 31/12/2013 il Proponente presenta, quindi, il richiesto Progetto di Bonifica della Falda che si sostanzia nell'adesione al PIF e nel pagamento degli oneri relativi alle opere di marginamento in corso di realizzazione da parte del Magistrato alle Acque di Venezia-MAV.

Relativamente agli interventi e alle attività di bonifica nel sito per la matrice suolo/sottosuolo, il Proponente dichiara l'assenza di superamento delle CSC per il comparto suoli che rende non necessario un progetto di bonifica, MISO/MISP o interventi di MISE/MIPRE per detta matrice.

Per quanto al comparto falda e al progetto di bonifica, MISO/MISP in essere, il Proponente ricorda di aver aderito al progetto di marginamento pubblico PIF mediante sottoscrizione di un contratto transattivo con il MATMM (ora MASE) con pagamento dei relativi oneri economici a seguito del quale il percorso di migrazione verso la laguna di Venezia è stato ritenuto interrotto, dichiarando, altresì, che la MISE attiva per la tutela del recettore laguna di Venezia è stata interrotta nel 2019 a seguito della realizzazione delle opere di marginamento della banchina, come previsto dal verbale della CdS del 15/10/2013.

In relazione alle interferenze legate alla realizzazione dell'opera con le matrici ambientali suolo e acque sotterranee, il Proponente ritiene del tutto trascurabili tali interferenze alla luce della scarsa profondità di scavo (circa 1 m da p.c.) prevista per la realizzazione delle platee con produzione di meno di 1300 m³ di materiale da gestire come rifiuto, e della realizzazione di pali mediante infissione senza asporto di terreno, tecnologia che non richiede particolari cautele costruttive, come indicato nell'Allegato C all'Accordo di Programma per il Porto di Marghera del 16/04/2012.

Stante quanto sopra, il Proponente dichiara che l'opera non può in alcun modo interferire con la bonifica dei suoli perché i suoli non necessitano di essere bonificati, che le potenziali interferenze con il Progetto di Bonifica della falda presentato nel dicembre 2013 siano, in tutta evidenza, nulle e che la realizzazione dell'opera non comporterà alcuna modifica del MCD di sito relativamente alla sola

sorgente “acque sotterranee” evidenziando come le acque di impregnazione del riporto e la prima falda manifestano la presenza dei medesimi inquinanti, sintomo di una già esistente correlazione tra i due comparti.

Da ultimo, per quanto ai rischi per la salute, il Proponente dichiara che è possibile ritenere sostanzialmente nullo il rischio sanitario derivante dalle acque di falda per tutti i recettori presenti in sito durante le lavorazioni e nella normale conduzione dell'impianto.

3 OSSERVAZIONI

In relazione alla richiesta di parere di codesto Ministero, premesso che ISPRA in ambito SNPA fornisce un supporto istruttorio allo stesso ai sensi dell'art. 252 comma 4, si evidenzia che lo scrivente Istituto non esprime un parere istruttorio sull'istanza di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006, ma fornisce esclusivamente elementi di valutazione all'autorità competente in merito alle modalità e tecniche di realizzazione delle opere al fine di non creare pregiudizio né interferenze con l'esecuzione ed il completamento della bonifica.

Ai fini del presente parere istruttorio, come da richiesta del MASE, è stata presa in esame la sola istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 3 del d.lgs. 152/2006, redatta secondo la modulistica prevista dal Decreto Direttoriale DG RIA 113/2021, la Relazione su opere da realizzare (Allegato 1.4), il Piano della Caratterizzazione ai sensi del DM 471/99, la Caratterizzazione del sottosuolo ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Parte IV e la Nota Arpa Veneto prot. 44105 del 06/04/2009 di Validazione del Piano di Caratterizzazione con prescrizioni.

Per quanto riguarda le opere da realizzare, si ritiene che la tipologia di interferenza ambientale sia per lo più ascrivibile alle seguenti tipologie:

- occupazione permanente di suolo con nuove strutture con esecuzione di scavi di profondità max di circa 1,0 m da p.c. e realizzazione di pali profondi fino oltre 35 m da p.c.;
- interferenza tra le acque sotterranee e le opere da realizzare (scavi e pali).

Sulla base della documentazione esaminata si formulano le seguenti osservazioni limitatamente agli aspetti ambientali:

1. in relazione alle matrici suolo si rappresenta che nell'area in cui saranno eseguite le opere, e più in generale in tutta l'area, non sono in corso, né sono previste, attività di bonifica/MISO/MISP o MISE/MIPRE e pertanto sono escluse interferenze tra tali attività e le opere da realizzare;
2. nel caso in cui i terreni scavati siano saturi d'acqua il loro collocamento dovrà avvenire all'interno di cassoni scarrabili a tenuta o su piazzole atte a contenere la dispersione del liquido;
3. per quanto alla matrice acque sotterranee, in relazione alle potenziali interferenze tra le opere da realizzare con la falda di riporto (scavi) e con la prima e la seconda falda (pali), si ravvisa che le modalità di esecuzione delle opere proposte non pregiudichino l'esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica in essere per la falda di riporto e la prima falda a cura del MAV; si ravvisa, tuttavia, la necessità dell'utilizzo di tutte le dovute accortezze tecniche al fine di scongiurare di mettere in correlazione la falda del riporto e la prima falda con la seconda falda, ancorché la tecnologia prevista per la realizzazione dei pali non richieda

particolari cautele costruttive, come indicato nell'Allegato C all'Accordo di Programma per il Porto d Marghera del 16/04/2012 che, sebbene ormai privo di efficacia amministrativa in seguito alla scadenza dell'Accordo stesso, può essere utilizzato *"quale linea guida non vincolante e quale best practice"* giusta nota prot. 51017 del 03/04/2023 della DG USSRI del MASE; si ritiene, altresì, che eventuali ulteriori interventi di bonifica della falda o misure di prevenzione che si dovessero rendere necessarie nella suddetta area, potranno essere condotti dal soggetto interessato/obbligato indipendentemente dai nuovi e limitati ingombri previsti sia in relazione alla specifica ubicazione delle opere da realizzare sia in considerazione della presenza di aree sulle quali installare eventuali sistemi di bonifica o contenimento delle acque sotterranee;

4. considerato il superamento delle CSC per le acque di falda, si ritiene che le attività di scavo debbano essere effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006 e che la gestione delle eventuali acque di aggottamento degli scavi debbano essere condotte secondo quanto previsto dalla Parte IV del medesimo decreto.

Per quanto riguarda gli aspetti sanitari e di protezione dei lavoratori, si rimanda alle eventuali osservazioni dell'Ente competente in materia.

La presente relazione istruttoria è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed è prodotta quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento amministrativo nel quale si inserisce, in concorso con altrettanti contributi resi dai soggetti individuati dalla predetta norma di legge, finalizzata esclusivamente all'emissione del provvedimento di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e non riveste carattere vincolante.

Roma, 14/09/2023

DIPARTIMENTO PER IL
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA

Il Direttore
Dott. Marco Amanti